

AUBAC

Settore Gestione rischio idraulico

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica,
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
va@PEC.mite.gov.it

Oggetto: Intervento correlato a “[ID: 7513] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un parco eolico denominato “Eolico Arlena”, di potenza complessiva pari a 84 MW, costituito da 14 aerogeneratori, situato nei Comuni di Tessennano e Arlena di Castro (VT). - Proponente: Wind Energy 1 S.r.l. - Pubblicazione della documentazione integrativa ed avvio nuova consultazione del pubblico”. Rif. nota ministeriale prot. m_amte. MASE. REG. UFF. U. 0103618 del 05-06-2024 assunta agli atti al prot. n. 6190/2024 del 05-06-2024.

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione presente sullo spazio web dedicato accessibile a mezzo link indicato dall’Amministrazione in indirizzo, limitatamente agli aspetti correlati alle prerogative istituzionali di questa Autorità distrettuale si rappresenta quanto segue.

1. Si premette che dagli elaborati scritti prodotti dall’istante risulta che il progetto in esame riguarda <la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 84 MW da costruire nei territori comunali Arlena di Castro e Tessennano – Provincia di Viterbo> [1].

Più precisamente, nello Studio di impatto ambientale si riporta che <La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione industriale di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 14 aerogeneratori tripala (WTG) ad asse orizzontale, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 84 MW>. Inoltre, per quanto riguarda le opere di connessione, risulta che <L’impianto sarà collegato alla sottostazione esistente Terna 150/380 KV sita in località Campo Villano nel Comune di Tuscania per mezzo di un elettrodotto completamente interrato in parte MT e in parte AT (...)> [2].

[1] Rif., tra gli altri, elaborato <R8_Studio_Impatto_Ambientale_rev_2>.

[2] Nel dettaglio, <Si individuano tre gruppi di aerogeneratori disposti secondo degli allineamenti in direzione circa Nord – Sud, sub paralleli tra loro. Dei 14 aerogeneratori quattro ricadono nel territorio del Comune di Tessennano ed i restanti dieci nel territorio del Comune di Arlena di Castro. Nel Comune di Tessennano ricadono gli aerogeneratori denominati: AC01, AC12, AC13 e AC14. Nel Comune di Arlena di Castro ricadono gli aerogeneratori denominati: AC02, AC03, AC04, AC05, AC06, AC07, AC08, AC09, AC10, AC11. La distribuzione sul territorio è la seguente:

- un gruppo da 4 aerogeneratori (AC01 – AC12 – AC13 - AC14) è posto a ovest dei territori comunali di Tessennano e Arlena di Castro, rispettivamente in località Camporile, in località Capo Terzo e in località Poggio del Terzo;
- un altro gruppo di 4 aerogeneratori (AC06 – AC07 – AC08) è posto a nord territorio comunale di Arlena di Castro, in località Mandrioncino;
- gli aerogeneratori AC02 - AC03 – AC11 sono posti rispettivamente in località Le Mandrie ed in località Pianacce ad est del territorio comunale di Arlena di Castro
- un gruppo di aerogeneratori AC04 - AC05 – AC09 – AC10 sono posti nei territori comunali posti ad est del centro abitato di Arlena di Castro, in località Spiniccio e Linetti>.



Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Centrale

2. Per quanto riguarda la pianificazione di bacino idrografico, l'ambito di intervento è assoggettato alle previsioni del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della soppressa Autorità dei Bacini regionali del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 04-04-2012 (SO n. 35 al BURL n. 21 del 07-06-2012) e successivi aggiornamenti [3], da cui risulta che l'area dell'impianto di progetto è individuata cartograficamente nella Tav. 2 "Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico" (rif. Tavola parziale <2.03 Nord>), con le seguenti indicazioni:
 - a. non è interessata da perimetrazione di aree sottoposte a tutela per pericolo di inondazione o di frane, né interessata da correlati elementi areali, lineari o puntuali di rischio graficizzati sulle planimetrie del PAI, salvo quanto indicato alle successive lettere b) e c);
 - b. in base agli elaborati di inquadramento prodotti dall'istante, almeno due aerogeneratori (AC2, AC13) nonché una pluralità di porzioni delle opere di connessione interessano le vicinanze dell'alveo di alcuni tratti dei <corsi d'acqua principali> (corsi d'acqua pubblici e altre principali linee di drenaggio individuate nella stessa Tavola 2.03 Nord), pertanto, in corrispondenza di tali siti, l'area di intervento risulta compresa, fino a prova plano-altimetrica che lo escluda, tra le <aree di attenzione per pericolo di inondazione>, riferita alla tipologia di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), secondo cpv. delle Norme di Attuazione del PAI, con riferimento alle <aree di attenzione per pericolo d'inondazione lungo i corsi d'acqua principali (tutti i corsi d'acqua ricompresi negli elenchi delle acque di cui al T.U. 1775/33, come individuato nella D.G.R. n° 452 del 01/04/05, nonché per le altre principali linee di drenaggio individuate nella Tavola 2 di cui all'art. 4, ancorché non classificate pubbliche)>, le quali sono delimitate, per ciascun lato del corso d'acqua, <dall'intersezione tra il terreno e una retta orizzontale tracciata normalmente all'asse dell'alveo ordinario a una quota superiore di 10 metri dal livello di magra, a una distanza comunque non superiore a 150 metri dalle sponde dell'alveo ordinario>;
 - c. le stesse opere di connessione comportano l'attraversamento dei medesimi corsi d'acqua.
3. Considerando altresì le complementari previsioni della pianificazione distrettuale in materia di assetti idraulici di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 27 del 20-12-2021, ad oggetto <Art. 14 Direttiva 2007/60/CE – Adozione I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell'Appennino Centrale ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006>, nonché al DPCM del 01-12-2022 di approvazione definitiva dello stesso Piano di gestione del rischio di alluvioni, con riferimento ai bacini del Lazio (Unit of Management ITR121, Regionale Lazio), la più estesa porzione di ambito territoriale comprendente l'area in esame non risulta interessata dalle previsioni cartografiche di pericolosità e di rischio di cui alle corrispondenti elaborazioni, distinte con la denominazione di <Mappe della pericolosità> (Tavole ITR121 P) e <Mappe del rischio> (Tavole ITR121 R).

[3] Le disposizioni vincolanti ed immediatamente efficaci dello strumento richiamato, sovraordinate e prevalenti rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di competenza regionale, provinciale e di altri enti d'area vasta, anche di settore, nonché degli strumenti urbanistici comunali, hanno di per sé carattere immediatamente precettivo per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati interessati dagli interventi, secondo l'applicazione dell'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., testo unico di norme in materia ambientale, nel cui primo periodo è confluito il disposto dell'art. 17, comma 5, della previgente legge n. 183/1989 in materia di difesa del suolo.

4. Con riferimento al II° Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità in data 20-12-2021 e approvato con DPCM del 07-06-2023, l'area di intervento risulta interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Unità dei Monti Vulsini> e identificato con il codice <IT12-VU004>, classificato in stato quantitativo "buono", ed uno stato chimico "scarso" (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco_GBW_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI_CAP_2_SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3).

Tutto ciò premesso e considerato, ai fini della valutazione dell'impatto sulle componenti ambientali correlate, la coerenza dell'intervento con gli strumenti della pianificazione di bacino idrografico e distrettuale rimane subordinata al rispetto delle seguenti indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni.

5. Con riferimento alle risultanze di cui alle lettere b) e c) del punto 2, si rappresenta innanzitutto che, in applicazione dell'art. 27, comma 4, delle Norme del PAI, nelle aree di attenzione, come definite all'art. 9 - lettera b, <ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8)>, sulla cui base accertare il livello di pericolosità sussistente nell'area interessata dall'intervento: <saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26>.

Al riguardo, ferme restando le impregiudicate determinazioni dell'Autorità idraulica territorialmente competente, anche trovando applicazione, in esito a tale studio, la disciplina di tutela più restrittiva di cui all'art. 23, sarebbe comunque consentita, beninteso con riferimento alle sole opere di connessione, la <realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio>, con conseguente necessità di corredare la documentazione progettuale dei necessari elementi asseverativi esplicitamente riferiti al soddisfacimento delle prescrizioni impartite dalle più volte richiamate Norme di Attuazione del PAI e comprovanti la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica.

6. Con riferimento alle disposizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo, trattandosi di territorio regionale non interessato da specifiche norme emanate dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, si applica la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 2020, n. 117, ad oggetto <Approvazione delle "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" - D.lgs 49/2010 - "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", in merito alla cui osservanza si rinvia alle valutazioni dell'Autorità Idraulica territorialmente competente, riguardanti tra l'altro il rispetto delle disposizioni stabilite, gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l'efficacia delle misure compensative necessarie [4].
7. In relazione al Piano di Gestione (PGDAC) di cui al precedente punto 4, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati

direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto; pertanto, in aggiunta a quanto in precedenza stabilito, si raccomanda quanto segue:

- in merito alle verifiche correlate alla vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei si suggerisce la implementazione del Piano di Monitoraggio, per la relativa componente ambientale suolo e acque, con la previsione di campagne di campionamento da estendersi in relazione alle azioni previste in fase di cantiere nell'arco dell'anno in funzione delle diverse condizioni stagionali, fatte salve le impregiudicate determinazioni dell'Ente istituzionalmente competente alla cui attenzione dovrà essere posto in sede procedimentale per le necessarie valutazioni e per i necessari controlli.
8. La linea del cavidotto interrato di connessione dell'impianto eolico, nei punti di attraversamento dei corsi d'acqua, non dovrà modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 14; la modalità di attraversamento delle opere interferenti individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza.
 9. La profondità di posa del cavidotto deve essere definita nel dettaglio a seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione esecutiva del cavidotto per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle eventuali interferenze con i corpi idrici presenti lungo il tracciato.
 10. Non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali.
 11. Gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari.
 12. Non dovrà essere variato l'andamento altimetrico esistente dell'area interessata dall'intervento di posa in opera dei cavidotti.
 13. Dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga pregiudicata da immersione in acqua.
 14. Per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di posa del cavidotto al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua.
- [4] Al riguardo, in questa fase, rimandando sempre ai necessari approfondimenti del caso da parte della citata Autorità idraulica, ci si limita a osservare e a suggerire ad ogni buon fine che in caso di proposizione di una impermeabilizzazione <non trascurabile>, dovrà essere richiesto di produrre gli elaborati di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 delle succitate linee guida (studio idrologico-idraulico e opportune azioni compensative) corredati di specifici elementi asseverativi circa il rispetto delle prescrizioni regionali impartite.
- Sono funzionali alle verifiche da porre in essere in applicazione delle linee guida regionali:
- la rappresentazione e la descrizione della rete di smaltimento delle acque di drenaggio e di scolo delle acque meteoriche ricadenti nelle aree di installazione degli impianti, compresi i piazzali e le strade di servizio interne;
 - lo stesso studio idrologico-idraulico, ai sensi della citata DGR del Lazio n. 117/2020, finalizzato a valutare i più volte richiamati effetti indotti sul reticolo idrico recettore degli interventi previsti nel progetto;
 - la previsione delle opportune misure compensative, finalizzate a garantire l'invarianza idraulica, predisposte sulla base delle risultanze dell'anzidetto studio idrologico-idraulico.

Con riferimento a tutti gli interventi previsti che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.

15. Le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della viabilità di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso.
16. La realizzazione delle recinzioni dovrà avvenire comunque minimizzando l'interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).
17. Per quanto attiene alla stabilità dei versanti e alle condizioni di sicurezza dei siti interessati dalle installazioni e dai relativi scavi, si raccomanda sempre, in generale, un'analisi di verifica della compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti nel più ampio quadrante territoriale al contorno dell'area in esame (sia in termini di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di dissesto presenti sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste), da sottoporre alla valutazione degli enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all'espressione dei pareri sulla compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dal d.lgs. n. 112/1998 e successive norme sopravvenute.

In via complementare rispetto a tutte le considerazioni espresse, si intendono sempre fatte salve le impregiudicate determinazioni della più volte richiamata Autorità Idraulica territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile [5].

In particolare, si rimandano alla stessa Autorità Idraulica competente e comunque alla Regione Lazio, nella sua qualità di soggetto attuatore per gli interventi di riduzione del rischio idraulico, le valutazioni di compatibilità del progetto in epigrafe rispetto ad eventuali previsioni di interventi strutturali [6].

Al riguardo, in relazione alla criticità per allagamento eventualmente accertata sulle aree di attenzione interessate dell'intervento, si raccomanda sin d'ora che in fase di cantiere sia predisposto un adeguato sistema di allarme e sgombero relazionato al Centro Funzionale della Regione Lazio (CFR), salve ulteriori attribuzioni per la gestione operativa delle eventuali emergenze e per la sicurezza ai sensi di legge.

Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto procedente possa valutare autonomamente la compatibilità del progetto, *comunque condizionata al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse*, con detti Piani [7].

Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell'Autorità di bacino, del Ministero in indirizzo e degli Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti

Roma, 11 luglio 2024

Il funzionario istruttore

Arch. Carlo De Dominicis

Il Dirigente *ad interim*

Ing. Giovanni Michelazzo

[5] Riguardo all'accertamento delle condizioni di sicurezza idraulica e dei requisiti di sicurezza generale correlati all'attuazione del progetto di trasformazione e alla sua ammissibilità, preme sin d'ora evidenziare ai fini procedurali che, in applicazione dell'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è un Ente con esclusive attribuzioni in materia di pianificazione e programmazione, dunque:

- non emana o rilascia provvedimenti amministrativi abilitativi e/o autorizzativi comunque denominati né tantomeno sanzionatori, ordinatori o ripristinatori e/o repressivi, non avendo neanche poteri di ordinanza direttamente impositivi nei confronti di soggetti pubblici o privati;
- non ha compiti di polizia idraulica, di vigilanza e di verifica puntuale sul territorio, prerogative riservate ai sensi di legge alla cd. "Autorità Idraulica" territorialmente competente, che è l'ente preposto alla tutela e gestione del demanio idrico e che rilascia le autorizzazioni e i nulla osta a fini idraulici, individuata, per gli effetti dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, della legge regionale del Lazio n. 53/1998 e ss.mm.ii. nonché della DGR n. 5079/1999, nelle attribuzioni dell'Area Vigilanza e Bacini idrografici della Regione Lazio incardinata alla "Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e difesa del suolo" (fatte salve sopravvenute modifiche della struttura organizzativa regionale), oppure della Provincia di Viterbo;
- non è titolare di funzioni amministrative abilitative in materia di difesa del suolo, per i nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all'espressione dei pareri sulla compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio (p. es. ex art. 89 dPR 380/01), nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dallo stesso d.lgs. n. 112/1998 e successive norme sopravvenute;
- non ha competenze dirette in materia di protezione civile e per la realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione, non adotta provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze.

In breve, interviene se consultata nell'ambito dei procedimenti di VIA esclusivamente apportando il proprio contributo volto all'analisi della compatibilità generale degli interventi di trasformazione proposti con le precipe previsioni degli strumenti della pianificazione di bacino vigenti in ambito distrettuale.

[6] Al fine di non compromettere nel prossimo futuro la possibilità di assumere sempre le migliori scelte strategiche per la pianificazione di interventi strutturali nel più ampio quadrante territoriale in cui è previsto l'impianto, si ricorda di escludere, per esempio, qualsiasi potenziale interferenza con eventuali – quantunque embrionali - ipotesi di localizzazione di casse di espansione in corrispondenza delle aree di esondazione.

[7] Per un apprezzamento dell'ambito oggettivo e dei limiti del presente contributo, giova in conclusione evidenziare che ai fini della compatibilità di un intervento con la pianificazione di bacino rileva la capacità dello stesso di garantire un livello di sicurezza geomorfologica ed idraulica adeguato rispetto agli eventi storici e probabili, in assonanza con le finalità specifiche di cui alle NTA del PAI, per cui solo a tali dati statistici e alle correlate analisi, confluiti negli atti di pianificazione attualmente vigenti, è riferita nella generalità l'istruttoria sugli interventi posti all'attenzione di questa Autorità distrettuale nell'ambito dei moduli procedurali entro i quali è chiamata ad esprimersi.

Vanno al di là delle attuali serie statistiche disponibili e dei profili esaminati nel presente contributo tutte le ulteriori opportune riflessioni cautelative alla luce dei cambiamenti climatici in atto e alla eventualità di fenomeni di natura eccezionale, su cui ci si limita ad ogni buon fine a suggerire ai proponenti e ai promotori delle iniziative, pubbliche o private, di contemperare sempre – a maggior ragione - le esigenze di sviluppo infrastrutturale del territorio con la necessità primaria di assicurare la protezione di persone e cose anche in scenari estremi.